

E p.c.

Spett.le
Lega Nazionale Professionisti
Via Rosellini, 4
20124 MILANO

Spett.le
A.I.A.
SEDE

Il Procuratore Federale,

vista la relazione in data 19 giugno 2006 n. 62 IN 2005-2006 e i relativi allegati, con la quale l'Ufficio Indagini ha riferito in ordine agli accertamenti riguardanti il procedimento denominato "OFF SIDE";

vista la documentazione acquisita ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 401 del 1989, risalente ai mesi di aprile 2005, novembre 2005 e gennaio 2006, nell'ambito del procedimento penale n. 43915/02 R.G., instaurato presso la Procura della Repubblica – D.D.A. presso il Tribunale di Napoli;

rilevato il coinvolgimento di tesserati della F.I.G.C. in comportamenti finalizzati al raggiungimento di risultati diversi da quelli conseguenti al corretto e leale svolgimento delle partite di calcio, come ricavabile dai seguenti atti di indagine, richiamati a mero titolo esemplificativo, espletati dall'Autorità giudiziaria ordinaria ("AGO") procedente e dall'Ufficio Indagini: 1) dichiarazioni delle persone informate sui fatti; 2) informative del Nucleo Operativo di Roma – II Sezione della Regione Carabinieri Lazio del 19 aprile 2005, del 02 novembre 2005 e del 21 gennaio 2006; 3) trascrizioni di conversazioni telefoniche; 4) interrogatori degli indagati; 5) dichiarazioni rese all'Ufficio Indagini dai soggetti convocati; 6) ulteriori atti di indagine trasmessi dall'AGO procedente;

osserva quanto segue.

I. VALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO ACQUISITO

L'attività di indagine ha consentito di acquisire agli atti una serie di elementi probatori consistenti, in particolare, nelle intercettazioni di colloqui telefonici ed in altra attività istruttoria. Inoltre, nel corso dell'indagine penale e di quella federale sono state sentite molte persone, le cui dichiarazioni sono acquisite agli atti.

Tutte le suddette risultanze probatorie sono indicate soltanto in modo esemplificativo, mentre nel presente provvedimento si fa espresso rinvio alla relazione redatta dall'Ufficio Indagini, con particolare riferimento all'attività investigativa e alle conseguenti risultanze

istruttorie, e a tutti gli ulteriori atti di indagine acquisiti al procedimento, che si devono intendere tutti integralmente richiamati dal presente provvedimento.

Al riguardo va, anzi, rilevato che il procedimento instaurato dall'Autorità Giudiziaria competente è tuttora in corso e, pertanto, ove dovessero emergere altre ipotesi di rilievo disciplinare, si fa espressa riserva di adozione di eventuali ulteriori provvedimenti, in conformità alle norme federali vigenti. In proposito, è opportuno specificare che, nel presente provvedimento, si prendono in considerazione le sole vicende, riferite a tesserati e società, in ordine alle quali il competente Organo inquirente federale ha completato le indagini, come dalla relazione in oggetto.

Quanto ai criteri ermeneutici da utilizzare al fine di valutare gli elementi probatori acquisiti, nell'ordinamento generale il Giudice di legittimità, con indirizzo consolidato, ha affermato il principio interpretativo che "il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolve in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun modo equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anch'esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non va però soggetto, nella predetta valutazione ai canoni di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p." (Cassazione sez. V, 13614\2001).

Alla luce di tale criterio interpretativo, molteplici elementi riscontrano, sotto il profilo fattuale e logico, le conversazioni telefoniche acquisite, attribuendo alle stesse una valenza probatoria piena.

Infatti, dai colloqui intercettati e dall'attività di appostamento sono emerse l'assiduità di contatti ed incontri fra dirigenti di società sportive, dirigenti della F.I.G.C., i due designatori arbitrali, appartenenti all'Associazione Italiana Arbitri - A.I.A., direttori di gara ed assistenti arbitrali, giornalisti, agenti di calciatori e dipendenti federali, da cui è dato desumere, in modo univoco, che costoro avevano stabilito una rete fitta e stabile di contatti.

La reiterazione di tali contatti rappresenta un elemento, di per se stesso, di notevole portata nella valutazione delle circostanze di rilievo disciplinare evidenziate dalle conversazioni in esame.

Inoltre, va rimarcata la particolare attendibilità delle emergenze procedurali contenute in conversazioni i cui interlocutori, ovviamente, sono ignari di essere oggetto di intercettazione. Quanto risulta dalle telefonate acquisite appare, infatti, particolarmente significativo, in considerazione della naturale forma di cautela adottata dai soggetti intercettati che, secondo una massima di comune esperienza, parlano in modo criptico,

utilizzando termini allusivi e riservando l'approfondimento dei particolari più compromettenti ad incontri personali o a contatti su linee telefoniche ritenute più sicure. Nel presente procedimento è rimasto accertato l'impiego, da parte dei soggetti coinvolti, di sim-card gestite da operatori di telefonia mobile straniera, intestate a soggetti diversi dai reali utilizzatori.

Va rilevato, inoltre, che quanto emerge dalle conversazioni intercettate assume una portata probatoria ancora più pregnante, a giudizio di questa Procura non confutabile, nei casi in cui i soggetti intercettati parlano di notizie e di fatti, minuziosamente e reiteratamente riportati, che riguardano attività che gli stessi hanno posto in essere direttamente o di cui hanno conoscenza per avervi preso parte.

Il significato delle conversazioni intercettate viene reso ancora più evidente dalla lettura sistematica di tutti i colloqui fra i vari soggetti coinvolti nella vicenda; gli elementi probatori vengono ulteriormente riscontrati dagli incontri fra i tesserati e dalle spiegazioni fornite dagli interessati nel corso delle indagini, del tutto inverosimili, inattendibili e incompatibili con il materiale probatorio acquisito.

In proposito va, fin da ora, osservato che la valenza degli elementi acquisiti e la conseguente chiave di lettura ermeneutica non possono essere contrastate da differenti interpretazioni fondate su prospettive di scherzo e/o di millanteria, come verrà chiarito meglio in seguito.

In definitiva: la reiterazione delle telefonate; i rapporti di consolidata conoscenza fra gli interlocutori; l'affidamento insorto in questi ultimi sulle informazioni attese o ricevute; la reciprocità delle informazioni richieste; il riscontro alle circostanze di rilievo disciplinare di cui discorrono gli interlocutori, rappresentato in massima parte dalla corrispondenza telefonica o dagli incontri intercorsi fra i soggetti che, nelle telefonate medesime, sono indicati come quelli che stavano ponendo in essere l'attività illecita; la assoluta inverosimiglianza o contraddittorietà delle giustificazioni fornite dai soggetti esaminati nel corso delle indagini; rappresentano tutti elementi gravi, precisi e concordanti, che consentono di escludere una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto di indagine, come meglio precisato in seguito.

II. QUALIFICAZIONE DELLE FATTISPECIE IN ESAME

1. Preliminarmente alla disamina degli episodi oggetto di contestazione, appare opportuno affrontare, in estrema sintesi, alcune questioni di carattere generale.

Nel presente procedimento appaiono realizzate molteplici condotte finalizzate alla alterazione dello svolgimento delle gare, in ordine alle quali il mancato conseguimento del

risultato “combinato” o “sperato” non può assumere alcun rilievo ai fini della integrazione dell’illecito previsto e punito dagli artt. 6 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva, in virtù della anticipazione della soglia di rilevanza disciplinare della fattispecie.

In particolare, dagli atti di indagine risultano condotte poste in essere da tesserati, per la cui corretta valutazione appare necessario procedere ad una sintetica illustrazione di alcuni aspetti normativi tipici dell’ordinamento federale.

2. La funzione e la posizione degli appartenenti al settore arbitrale assume un rilievo preminente nell’ordinamento sportivo, in generale, e in quello relativo al movimento calcistico, in particolare. Appare evidente l’esigenza di garantire, nella misura massima, i valori di terzietà, indipendenza ed autonomia in favore di tale importantissima categoria, che svolge una funzione fondamentale all’interno dell’ordinamento di settore. A tale scopo è prevista una minuziosa disciplina che informa tutta la normativa federale, i cui principi fondamentali, proprio a rimarcare la determinante importanza per la vita stessa del movimento, sono inseriti nella normativa primaria dell’ordinamento federale e, ancor prima, nello Statuto del C.O.N.I.

L’art. 33 di tale testo normativo stabilisce che “gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla competente Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurare la regolarità” (comma 1) e che “gli ufficiali di gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio” (comma 3).

In conformità a siffatti principi, l’art. 29, comma 1, dello Statuto federale stabilisce che “la regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza delle regole del giuoco del calcio e disciplinari vigenti, è affidata agli ufficiali di gara, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto del C.O.N.I.”.

Infine, lo stesso regolamento del settore arbitrale, all’art. 40, prevede che gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza. La stessa disposizione, al comma 2, lett. c), impone agli arbitri di improntare il loro comportamento, anche estraneo all’attività arbitrale associativa e tecnica, alla massima lealtà, trasparenza e rettitudine ed al rispetto degli altri e della comune moralità.

Risulta, dunque, normativamente sancito che: gli arbitri e gli assistenti di una partita di calcio sono, a pieno titolo, dei partecipanti allo svolgimento della gara; la loro partecipazione deve conformarsi a criteri di terzietà, imparzialità ed indipendenza di

giudizio; agli stessi viene richiesta una condotta particolarmente irreprensibile anche al di fuori dall'attività strettamente agonistica e tecnica, in considerazione del ruolo svolto e della garanzia di obiettività che gli stessi devono presentare.

Appare in proposito opportuno rimarcare che l'ordinamento federale ha inteso assicurare, nel modo più pieno possibile, l'attuazione di tali principi anche nell'eventuale momento patologico, sottoponendo gli appartenenti al settore arbitrale alle comuni regole del giudizio disciplinare vevoli per gli altri appartenenti all'ordinamento, prevedendo il loro assoggettamento al giudizio degli Organi di giustizia "ordinari" e prevedendo soltanto come residuale la autodichia, limitata alle infrazioni al solo regolamento di categoria.

3. Alla luce dei rigorosi principi sopra esposti, finalizzati ad assicurare la terzietà, indipendenza ed imparzialità dei rappresentanti la categoria arbitrale, appare evidente che ogni condotta diretta ad incidere su tali delicati equilibri, il cui rilievo è ben evidenziato dall'esame delle norme richiamate a mero titolo esemplificativo, deve essere valutata con particolare attenzione e rigore.

Invero, una disamina, sia pure fugace, della giurisprudenza degli organi della giustizia sportiva della FIGC, consolidatasi in tale materia, dimostra ulteriormente la rilevanza e, si potrebbe dire quasi, la "sacralità" dei principi affermati nelle norme sopra richiamate.

Ancora una volta a titolo meramente esemplificativo, si richiama una delle decisioni più recenti, in cui è stata valutata una condotta tesa ad ottenere un trattamento di favore da parte di un arbitro, peraltro posta in essere da un soggetto non tesserato dalla società da favorire, ovvero la decisione originata dalla denuncia dell'arbitro S.F., che vide condannata per responsabilità presunta la società E. alla penalizzazione di due punti in classifica (cfr. C.U. n. 195 del 3\12\1998 e conseguente decisione di conferma della CAF).

Appare evidente che, secondo costante giurisprudenza e secondo la chiara previsione delle disposizioni vigenti, ogni attività finalizzata a minare la terzietà, l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio dell'ufficiale di gara può costituire, di per se stessa, attività diretta ad alterare lo svolgimento della competizione, in quanto tende a modificare il normale contributo allo sviluppo della competizione ad opera di uno dei partecipanti (appunto, l'ufficiale di gara interessato).

Si deve, pertanto, ritenere integrare una condotta di illecito sportivo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, qualsiasi azione, realizzata direttamente o per interposta persona, finalizzata ad ottenere dall'arbitro o dagli assistenti una "particolare" attenzione alle esigenze della propria squadra, perché si tratta di una condotta che ha lo scopo di condizionare la serenità e, dunque, la terzietà e l'imparzialità

dell'ufficiale di gara, quantomeno nelle molteplici situazioni di gioco dubbie che quest'ultimo è chiamato a dirimere discrezionalmente e, ovviamente, con un giudizio insindacabile e direttamente influente sullo svolgimento della gara e sul relativo risultato.

A ciò va aggiunto che, diversamente dalla disposizione penale di cui all'art. 1, comma 1, legge 401/89, che fa esclusivo riferimento alle finalità distorsive dell'intervento esterno sul "corretto e leale svolgimento della competizione", cioè della singola gara (arg. ex art. 1, comma 3; 2, comma 1, e 5, comma 1, l. 401/89), l'art. 6, comma 1 C.G.S. prevede che costituisca illecito sportivo non solo la condotta diretta ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ma anche quella diretta ad "assicurare a chiunque un vantaggio in classifica". Orbene, posto che la classifica non è che la sommatoria dei punteggi attribuiti per ogni singola gara (v. art. 51 NOIF), è evidente che la seconda ipotesi dell'art. 6, comma 1 C.G.S., pena altrimenti la sua inutilità, deve necessariamente riguardare e disciplinare anche le ipotesi in cui le condotte accertate non incidono direttamente sullo svolgimento e sul risultato di una gara, ma sono dirette ad assicurare un vantaggio in classifica.

Ne consegue che l'attività finalizzata al concreto e costante condizionamento dei valori propri della categoria arbitrale, come sopra illustrati, oltre a violare i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, CGS, si deve ritenere integrare la violazione dell'art. 6, comma 1, CGS, sia con riferimento alla prima parte sia con riferimento alla seconda parte, che, svincolando la direzione della condotta verso l'alterazione di una singola gara, prevede lo scopo di conseguire un vantaggio in classifica.

III. CONDOTTE FINALIZZATE AD ALTERARE I PRINCIPI DI TERZIETA', IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA DEGLI APPARTENENTI AL SETTORE ARBITRALE NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' JUVENTUS

1. Dall'indagine espletata è emersa l'esistenza di una fitta rete di rapporti, stabili e protratti nel tempo, intercorsi fra una molteplicità di soggetti di notevolissimo rilievo nell'ordinamento federale, fra i cui scopi è rimasto accertato, fra l'altro, il fine di controllare e condizionare il settore arbitrale.

La suddetta finalità veniva conseguita attraverso varie condotte, che intervenivano in momenti e a livelli differenti, come di seguito descritto.

2. Il periodo di tempo rispetto al quale vengono esaminate le condotte poste in essere dai soggetti che avevano dato luogo a questa fitta rete di rapporti è di considerevole durata e, quindi, le molteplici finalità sono state perseguite, dai soggetti interessati,

mediante alleanze variabili, strumentali ai differenti momenti evidenziati dall'indagine espletata. Soltanto al fine di comprendere meglio le fasi attraversate dalla presente vicenda, appare utile ricordare che, dall'inizio dell'indagine penale, si sono verificate l'elezione del Presidente federale e del Presidente della LNP, la sostituzione della coppia di designatori con un designatore unico e la modifica del sistema di designazione degli arbitri della serie A e B, oltre ad essersi disputato l'intero campionato 2004\2005.

Quanto alla prima elezione, la normativa vigente imponeva la necessità di ottenere un determinato quorum all'interno della LNP e l'appoggio alla posizione del Presidente CARRARO da parte del Presidente della LAZIO Lotito era convergente con la posizione dei Dirigenti della JUVENTUS.

Successivamente, analoga contesa elettorale si era scatenata con riferimento alla Presidenza della LNP, con la formazione di due gruppi di società contrapposte, ciascuna delle quali non riusciva ad ottenere un quorum sufficiente per l'elezione del Presidente. Anche in questa situazione contingente, la posizione di LOTITO era convergente con quella dei dirigenti della JUVENTUS e, di contro, la proprietà della FIORENTINA, rappresentata dalla famiglia DELLA VALLE, si era trovata in contrapposizione con la posizione del Presidente uscente GALLIANI. In questo contesto storico, si inserisce la vicenda di pretese irregolarità extra sportive poste in essere da parte del Presidente onorario della FIORENTINA, la cui fondatezza e spessore alcuni dei soggetti interessati alla presente indagine tentarono di verificare, per eventualmente screditare l'antagonista in LNP.

Dopo l'elezione del Presidente dell'associazione di categoria delle società professionistiche di serie A e B, il rapporto di alleanze subì ulteriori modificazioni, a seguito della richiesta di aiuto da parte della famiglia DELLA VALLE ai soggetti legati dalla rete di rapporti in esame.

La sintetica elencazione del progressivo cambiamento degli equilibri fra i soggetti di cui al procedimento, univocamente confermato da tutte le risultanze probatorie in atti, è finalizzata soltanto a dare conto e a dimostrare la piena coerenza dei differenti e mutevoli ruoli di volta in volta assunti dagli stessi soggetti nel corso della vicenda per cui si procede. E' oltremodo rilevante, però, sottolineare, fin da ora, che, anche nella mutevolezza delle alleanze e della partecipazione, in alcuni casi soltanto contingente, di terzi al perseguimento degli obiettivi prefissati, MOGGI e GIRAUDO appaiono sempre i referenti principali di tutti i protagonisti della vicenda, come dimostrano, univocamente: i colloqui fra MAZZINI, GIRAUDO e MOGGI concernenti la figura di LOTITO, che, una volta raggiunti gli obiettivi elettorali, rischiava di divenire un "alleato" scomodo; quelli intercorsi fra gli

stessi soggetti e la dirigenza della FIORENTINA, nel momento storico in cui si voleva assicurare la salvezza di tale ultima società.

3. Una prima circostanza acclarata dall'attività di indagine, di enorme rilievo ai fini disciplinari, è rappresentata dalla frequenza dei contatti e dei rapporti intessuti fra: MOGGI, GIRAUDO, i rappresentanti ai massimi livelli dell'organizzazione arbitrale (ovvero i designatori PAIRETTO e BERGAMO, il Presidente dell'AIA LANESE), l'arbitro internazionale DE SANTIS e l'ex addetta alla segreteria CAN MGF, i vertici dell'organizzazione federale (in particolare, il Vice Presidente della FIGC MAZZINI, ai fini che interessano il presente provvedimento, correlato e connesso alle posizioni ed alle vicende trattate compiutamente nella relazione dell'Ufficio Indagini).

La rilevanza, l'incidenza e la portata di tali rapporti, rese evidenti da quanto di seguito descritto, vanno valutate alla luce di un parametro interpretativo assolutamente obiettivo, rappresentato dal ruolo e dalla posizione di preminenza, istituzionale o soltanto fattuale, ricoperta da ciascuno dei soggetti sopra indicati.

Per quanto attiene alla posizione della ex addetta alla segreteria CAN MGF, questo Ufficio, con separata nota in pari data, ha rimesso al Commissario Straordinario, per quanto di sua competenza, la relativa valutazione, ritenendo che la stessa, al momento in cui si sono verificati i fatti esaminati nella presente indagine (stagione sportiva 2004-2005) non esercitava funzioni, neppure di fatto, tali da poter essere inquadrata nella categoria dei Dirigenti Federali, come disciplinata dal combinato disposto di cui agli artt. 10 e 36 NOIF, non facendo più parte della segreteria CAN, ma essendo adibita a differenti mansioni.

4. Dall'indagine è emersa l'organizzazione di varie cene riservate, nelle abitazioni private dei convitati, al riparo da occhi indiscreti e con modalità di raggiungimento finalizzate a non pubblicizzare gli incontri stessi. In proposito, è rimasto accertato che il 21\9\04 si tenne una cena nell'abitazione dell'AD della JUVENTUS, a cui parteciparono il predetto, MOGGI, con le rispettive consorti, e PAIRETTO. Il successivo 2\12\04 analoga riunione conviviale si tenne in Rivoli, presso l'abitazione del PAIRETTO, a cui parteciparono, oltre all'ospitante, BERGAMO, GIRAUDO e MOGGI. Ancora, nel medesimo luogo, il 21\12\04 si riunirono GIRAUDO, MOGGI, LANESE e PAIRETTO. Quest'ultimo, nell'audizione innanzi all'UI, ha dichiarato, inoltre, che, nei mesi di febbraio e marzo, si tennero altre cene presso la sua abitazione, alle quali parteciparono i due designatori, i due dirigenti juventini e LANESE: in proposito, il dichiarante ha precisato di ricordarne

almeno tre. Uno di tali incontri è certamente quello del 17\2\05 e allo stesso parteciparono PAIRETTO, MOGGI, GIRAUDO e LANESE. Un altro sicuramente intervenne il 23\3\05 con la partecipazione quanto meno di PAIRETTO, MOGGI e LANESE. Gli stessi soggetti si incontrarono anche il 30\4\05. Infine, il 21\5\04 BERGAMO organizzò presso la sua abitazione privata una cena cui parteciparono MAZZINI, MOGGI e GIRAUDO.

5. Prima di approfondire la natura e gli scopi di tali reiterati incontri, va sottolineato che gli stessi già appaiono contrari ai principi normativi ed etici sopra evidenziati, in quanto, per la loro mera sussistenza, idonei ad alterare in modo evidente i caratteri di alterità, di terzietà e di imparzialità che devono connotare i rapporti fra i dirigenti delle società di calcio e i rappresentanti, massimamente quelli di vertice, del settore arbitrale. Al riguardo, corre l'obbligo di sottolineare che tali incontri, non casuali, ma organizzati con cadenze frequenti e finalizzati alla verifica periodica degli obiettivi da perseguire, come denota l'esigenza, rappresentata dai partecipanti, di fare un "check" successivo, alterano il rapporto di parità con le altre società che disputano il medesimo campionato, dal momento che le riunioni in parola non sono state effettuate con modalità pubbliche e non sono state aperte, ovviamente, ai dirigenti delle altre società.

6. Un ulteriore elemento di notevole peso probatorio è rappresentato dall'utilizzazione di utenze, per così dire riservate, da parte di MOGGI, PAIRETTO e BERGAMO che il primo aveva fornito ai secondi e che provvedeva a ricaricare, come emerge, univocamente, dalle conversazioni fra BERGAMO e MOGGI dell'11\11\04 prog. 965 e del 9\2\2005, fra MOGGI e PAIRETTO del 6\2\05 prog. 17298 e dalle dichiarazioni rese innanzi all'UI e all'AGO precedente dallo stesso BERGAMO. L'uso di tali utenze, gestite da un operatore svizzero, da parte di soggetti residenti in territorio italiano, è particolarmente indicativo delle finalità perseguite attraverso le comunicazioni da effettuare su tali linee, secondo criteri stringenti di verosimiglianza, riscontrati, in modo inoppugnabile e non passibile di letture alternative, dal contenuto dei dialoghi intrattenuti su tali utenze, emerso in rarissimi casi, per cause meramente contingenti.

L'uso e la finalità di tali linee telefoniche sono ulteriormente confermati dalla telefonata fra MOGGI e la sua segretaria dell'11\11\04 prog. 958, da cui si comprende perfettamente che questi vuole essere chiamato da BERGAMO su tale tipo di utenza. Ancora più significativa in proposito la telefonata delle successive ore 12,12 prog. 1699 nel corso della quale L, segretaria del MOGGI, così come da disposizioni impartite da quest'ultimo, chiama BERGAMO e gli comunica "...volevo solo chiederle quando può se

può chiamare il direttore !...su uno dei cellulari !...” venendo interrotta dal designatore che replica “...si perché io...purtroppo ho un cellulare scarico...lo chiamo con il numero...<<>>...gli dica se va bene che lo chiamo con il numero di casa!...perché...”. Anche da contatti diretti fra MOGGI, BERGAMO e PAIRETTO si evince chiaramente che, quando i predetti intendono parlare di temi delicati, concordano di telefonare usando tali utenze (cfr. telefonata BERGAMO PAIRETTO del 25 novembre u.s. alle ore 11,17 prog. 4620).

In proposito, è particolarmente significativo rilevare che, secondo quanto accertato dall'AGO precedente, sulla utenza riservata in uso a MOGGI, come comprovato univocamente dalla telefonata effettuata a questi da parte del BERGAMO dall'utenza di casa, è intercorso traffico telefonico soltanto con altre due utenze e che, con riferimento a queste ultime due, è risultato traffico telefonico quasi esclusivamente reciproco e verso quella di MOGGI.

Le tre utenze in parola risultano essere intestate tutte alla stessa persona.

Al riguardo, va ulteriormente rilevato che le indagini condotte dall'AGO hanno accertato che il MOGGI, per il tramite di un suo collaboratore, ha effettuato acquisti di numerose schede telefoniche intestate a persone di comodo o del tutto anonime.

Come sopra anticipato, la necessità e la finalità di contatti su utenze riservate sono rese evidenti dal contenuto di tutte le altre conversazioni e dagli altri elementi acquisiti.

7. Nell'ambito della presente sezione del provvedimento, l'esame degli elementi acquisiti si atterrà, in linea di massima, ad un duplice criterio, quello meramente cronologico, utile per meglio comprendere il contesto storico delle condotte, e, quindi, quello soggettivo, con l'attribuzione ad ogni singolo soggetto delle condotte evidenziate dagli elementi a suo carico.

8. Fin dagli atti di indagine trasmessi, in due differenti momenti, dalla Procura della Repubblica di Torino al Presidente Federale, atti uniti al presente procedimento, è emerso che vi era una grande familiarità di rapporti fra MOGGI e PAIRETTO, tanto è vero che il primo, in alcune conversazioni in atti, chiede al secondo di designare determinati arbitri e assistenti per le partite amichevoli precampionato e si informa sulla designazione di arbitri per le successive partite internazionali della JUVENTUS, cui PAIRETTO concorre, facendo parte del competente organismo internazionale.

Tali dati, oggetto di un primo accertamento dell'Ufficio Indagini (il cui fascicolo è unito al presente procedimento), alla luce di tutti gli ulteriori elementi acquisiti successivamente,

assumono certamente un significato differente e di enorme rilievo, fornendo una chiave di lettura univoca a tutti gli accadimenti posteriori.

9. L'episodio avvenuto al termine della gara REGGINA JUVENTUS del 6\11\04 e, soprattutto, le conversazioni intervenute nell'immediatezza del fatto rappresentano ulteriori elementi di formidabile portata probatoria.

Infatti, nell'occasione, si verificò un fatto di straordinaria gravità sotto il profilo disciplinare, testimoniato (in modo incontestabile e non contrastato seriamente dai tentativi di ridimensionamento operati nel corso delle indagini da tutti i protagonisti della vicenda) dalla sequenza e dal contenuto dei contatti telefonici verificatisi dopo la gara fra MOGGI, LANESE e GIRAUDO, da una parte, e fra LANESE e INGARGIOLA, dall'altra, nonché dal tentativo di parlare con MOGGI compiuto, incredibilmente, dallo stesso PAPARESTA.

Tale episodio evidenzia, da una parte, una grave condotta nella omissione di "refertazione" dell'accaduto da parte dell'arbitro, con l'avallo, nell'immediatezza, dell'osservatore INGARGIOLA e, successivamente dello stesso LANESE, che discorre dell'occorso sia con il medesimo INGARGIOLA che con MOGGI, invitando il primo a farsi 'gli affari suoi' e riferendo al secondo di essere a conoscenza del fatto, 'tranquillizzandolo' in ordine alla mancata segnalazione dell'accaduto negli atti ufficiali.

Dall'altra parte, dal dialogo fra MOGGI e GIRAUDO del 7\11\04, h 13,13, emerge il potere di condizionamento esercitato dai due sul settore arbitrale, allorché il primo riferisce al secondo che: ha già parlato con BERGAMO e PAIRETTO; farà fermare 3 o 4 settimane l'arbitro PAPARESTA; che l'operato dell'arbitro denota una 'volontà particolare'; che non avevano chiesto "niente di particolare".

Al riguardo, è importante sottolineare che, prima della gara in oggetto, vi erano già stati contatti fra MOGGI e LANESE e il primo aveva invitato il secondo ad andarlo a trovare in un albergo di Reggio Calabria per rimanere a pranzo insieme proprio il giorno della partita, reiterando l'invito, a seguito delle difficoltà prospettagli dall'interlocutore per l'orario originariamente concordato, anche ad un momento successivo al pranzo, facendo presente che sarebbero rimasti in albergo fino alle sei e quarantacinque (la partita era in notturna) e invitandolo a venire perché avevano piacere di fare una chiacchierata (cfr. telefonate del 5\11\04 h 20.17, 6\11\2004 h 13.21). In quel momento era presente anche "ANTONIO", come emerge dagli atti di indagine.

Infine, in ordine al rapporto fra LANESE e MOGGI va segnalata anche l'altra risultanza probatoria, concordante con tutte le altre, dell'anticipazione fornita dal primo al secondo sulla reintegrazione degli arbitri PALANCA e GABRIELE.

10. A seguito di quanto accaduto nel corso della gara in esame, MOGGI, da una parte, avanza una perentoria richiesta ai designatori di sospendere per un congruo periodo l'arbitro che ha diretto la gara (cfr. la telefonata con GIRAUDO di seguito richiamata) e, dall'altra, attiva tutte le sue relazioni con l'ambiente giornalistico sportivo per screditare l'operato dell'arbitro e metterne in rilievo gli errori commessi (cfr. le telefonate di MOGGI con noti giornalisti e opinionisti televisivi di seguito riportate). Di tale attività di condizionamento informa dettagliatamente anche GIRAUDO, come risulta dalla telefonata fra i due del 7\11\2004, h 13,13, prog. 157.

Tale telefonata, ritualmente acquisita ed al cui contenuto integrale si rimanda, è particolarmente significativa delle modalità del controllo lato sensu disciplinare e mediatico operato di comune accordo dai due interlocutori e dimostra, pertanto, la piena sintonia fra i due dirigenti juventini. Infatti, dalla telefonata emerge che: MOGGI si è già attivato con "PAOLO e con l'altro"; entrambi gli interlocutori concordano sulla necessità di fermare per molto tempo sia l'arbitro che gli assistenti; pianificano l'attacco mediatico ai predetti; infine, le parole pronunciate nel colloquio da MOGGI, riferite all'arbitro PAPARESTA, che non gli ha chiesto "niente di particolare", sono certamente di grande pregnanza ermeneutica.

11. Fra i mesi di ottobre e novembre 2004, risultano frequenti contatti fra MAZZINI e MOGGI che si inquadrano nel periodo elettorale riguardante sia l'istituzione federale che la LNP e attengono a questioni relative a tale tema; esse, però, al contempo, sono significative del particolare rapporto di colleganza fra i predetti e di coincidenza dei rispettivi interessi.

Inoltre, la natura non trasparente del rapporto viene evidenziata da una serie di telefonate, con la prima delle quali, prog. 5578, del 03.12.04 MAZZINI comunica a MOGGI che aveva avuto notizia di affari non leciti posti in essere dal proprietario della FIORENTINA e rappresenta al suo interlocutore che era importante approfondire la vicenda al fine di influenzare le prossime elezioni in LNP. Il particolare interesse di tale scorretta operazione è dimostrato dal fatto che MAZZINI e MOGGI organizzano un incontro a Torino con persone pretesamente a conoscenza dell'illecito extrasportivo e tale incontro, sia pure con esiti vani, si concretizza realmente, come dimostrato dalla telefonate del 7\1\05 delle ore 13,40 prog. 11226, 7\1\05 ore 19,17 prog. 11283 e 14\1\05 ore 22,14 prog. 12180.

12. Con riferimento alla cena del 2\12\04 (cui parteciparono PAIRETTO, BERGAMO, GIRAUDO e MOGGI) e ai motivi della stessa, assumono un particolare significato le conversazioni sul punto fra BERGAMO e la signora AV del 2\12\2004 prog. 6239, da cui si desume, chiaramente, che si sta discutendo del futuro assetto del sistema arbitrale. Analogamente, dalla telefonata del 2\12\04 fra BERGAMO e PAIRETTO si comprende in modo evidente che l'intervento del Presidente CARRARO, che chiama BERGAMO e gli raccomanda la massima attenzione per le partite del 5\12\05, modifica i piani già programmati dai due designatori per le griglie, con l'affermazione sul punto di BERGAMO "pariamoci il culo noi eh", circostanza di cui comunque i due si riservano di parlare nell'imminente incontro, che si terrà di lì a poche ore ed a cui parteciperanno anche MOGGI e GIRAUDO. Ancora particolarmente significativo dell'intreccio di interessi fra i suddetti partecipanti è il contenuto della telefonata fra MOGGI e la sua signora prog. 5542 del 2.12.04, nel corso della quale la seconda chiede al primo se era il caso di portare dei panettoni per i invitati e l'interlocutore le risponde di non preoccuparsi perché tanto gli 'danno altra roba', perché "...loro più che panettoni.... loro...ehm..." tanto che la signora risponde "...ho capito! Luciano non me lo dire, tanto più o meno lo...so! Eh?"

Conferma dell'incontro si ha dalla telefonata del 3\12\04 fra BERGAMO e AV delle h 00,53 prog. 6366 e ulteriore, formidabile conferma del motivo dei rapporti fra i soggetti in discorso si trae dalla telefonata fra MOGGI e la sua segretaria del 3\12\03, h 11,53 prog. 8771, ovvero del giorno successivo alla cena, nel corso della quale il primo dimostra di essere già a conoscenza della designazione degli assistenti della successiva gara della JUVENTUS, ovvero ALVINO e BAGLIONI, che non erano stati ancora ufficialmente scelti, in quanto non se ne poteva avere notizia prima delle ore 12,15 dello stesso giorno. Ancora, particolarmente significativa è la telefonata avvenuta, sempre il giorno successivo alla cena, fra MOGGI e SG (3 dicembre 2004, alle ore 12,46 prog. 8790), nel corso della quale il primo risponde ad un'altra telefonata con un interlocutore non identificato ma evidentemente arbitro, dalla quale emergono molteplici e precisi riferimenti tecnici, come le designazioni per la predetta giornata di campionato. In particolare, emerge il peculiare interesse, apertamente ed esplicitamente manifestato da MOGGI, ad ottenere ammonizioni a carico dei calciatori delle squadre prossime avversarie della JUVENTUS e di quelli del MILAN: "FIORENTINA-BOLOGNA.....in modo particolareapposta !...il minimo...eh...eh...quello, quello mi serve in particolare e poi...ehm...ehm...mi serve ...eh...il MILAN, di avanzare ...ehm...ehm...nelle...nelle ammonizioni per far fare le diffide, insomma !...Vabbè Tanto comunque ne parliamo stasera poi !...oh, sentiamoci stasera, verso le 21,30 così 21,00-21,30 !...Ok...".

Conferma ulteriore di tale interesse è data dalla conversazione del 5\12\04, h 19,12 prog. 5738, fra MOGGI e il giornalista D poco dopo che in quella data si è disputato l'incontro della 14^a giornata di campionato tra Fiorentina-Bologna.

Riscontro esterno a tale sistema e agli interessi perseguiti (ammonizioni a calciatori diffidati) è costituito dalle telefonate del dirigente del MILAN MEANI all'assistente PUGLISI prog. 1753, e (20\3\05, h 17,56, prog 1734) all'assistente CONTINI, riferite alla partita INTER - FIORENTINA, e quella fra lo stesso MEANI del 7\5\05, h 16,42 prog. 8609 e BERGAMO, in cui si parla proprio delle ammonizioni comminate nel corso della partita FIORENTINA BOLOGNA a due calciatori diffidati del BOLOGNA, che nella successiva gara avrebbe affrontato la JUVENTUS.

13. Come già anticipato, il 21\12\04 fu organizzata un'altra cena a casa di PAIRETTO alla quale parteciparono sicuramente, oltre al padrone di casa, LANESE, MOGGI e GIRAUDO, come emerge dalle conversazioni in atti e dalle dichiarazioni. La natura di tale incontro e gli obiettivi certamente perseguiti sono evidenziati dalle telefonate fra i partecipanti, fra cui è particolarmente indicativa la telefonata fra PAIRETTO e LANESE del giorno successivo (22\12\04, h 11,52, prog. 31072), nel corso della quale il primo afferma che si possa pensare di lavorare bene e il secondo risponde che si dovranno vedere di nuovo a metà gennaio, fine gennaio, per fare un "check". La comunanza di interessi anche dei dirigenti della JUVENTUS è chiaramente appalesata dal prosieguo della conversazione, dove i due interlocutori fanno riferimento ad un risentimento dei primi in conseguenza del comportamento poco corretto di uno dei loro referenti.

A dimostrazione dei reali motivi determinanti le riunioni in esame militano tutte le considerazioni già prospettate, che non possono far riferire le dichiarazioni di cui sopra a meri aspetti "politici" concernenti l'associazione della categoria arbitrale, giacché la presenza alle riunioni dei due dirigenti della JUVENTUS e le modalità delle stesse sono incompatibili con tali differenti finalità associative. Peraltro, il tipo di collegamento non 'politico' fra LANESE, da una parte, e MOGGI e GIRAUDO, dall'altra, è già emerso nella 'vicenda PAPARESTA'. Infine, non va sottaciuto che, in quel contesto cronologico, LANESE veniva accreditato, fra i vari soggetti in parola, come possibile designatore per la successiva stagione sportiva.

14. Dalla telefonata fra MOGGI e il suo collaboratore G del 5\1\05, h 9,47, prog. 10966, emerge, in modo evidente ed inquietante il potere di condizionamento da parte del primo nei confronti di BERGAMO sulla formazione delle griglie arbitrali. Infatti, MOGGI

riferisce di avere convinto il designatore della assoluta inopportunità dell'inserimento nella prima griglia dell'arbitro MORGANTI. E' significativo, in proposito, che il predetto aveva arbitrato in precedenza la partita che il MESSINA (la cui dirigenza era legata in modo particolare a MOGGI) stava vincendo con l'ATALANTA, sospendendola per impraticabilità del campo.

15. Il particolare interesse di MOGGI alla 'impropria tutela' o, viceversa, all'altrettanto 'improprio attacco' disciplinare e mediatico nei confronti di alcuni arbitri, emerge dalla vicenda della conduzione di gara, da parte dell'arbitro RACALBUTO, nella partita CAGLIARI – JUVENTUS (disputata il 16\1\2005), con riferimento al quale MOGGI, da una parte, si preoccupa della indagine disciplinare aperta a seguito delle polemiche, riportate dalla stampa, nell'immediato dopo partita, chiedendo in sede federale la tutela della posizione dell'arbitro e, dall'altra, si attiva con il solito opinionista televisivo FB per ottenere un commento favorevole allo stesso direttore di gara.

16. Nel corso di tutto il periodo di tempo successivo alla cena del 21\12\04, risultano molti contatti che confermano il particolare rapporto fra LANESE e MOGGI e che legittima il primo a fare continue richieste di numerosi biglietti per le gare della JUVENTUS e numerosi gadget e magliette della stessa società.

17. Dalla telefonata fra BERGAMO e DE SANTIS dell'11\1\05, h 14,44, prog. 17245, emergono rilevanti circostanze, di seguito illustrate.

A dimostrazione dei rapporti di grande confidenza su temi delicatissimi, DE SANTIS riferisce a BERGAMO di aver detto a MOGGI di non avere problemi con i due designatori e di avere paventato, sempre a LUCIANO e ad ANTONIO, i rischi di nuove nomine, con la difficoltà di trovare un interlocutore affidabile che "se dice A è A e se dice B è B chiunque troverai ti diranno tutti si prima di prendere eventualmente un posto il giorno dopo che l'hanno preso.... T'hanno fregato". Dimostrativo della natura del rapporto fra DE SANTIS e MOGGI è, inoltre, il tema della situazione in cui si era venuta a trovare MGF, affrontato dai due e rispetto al quale DE SANTIS contestava all'altro di non avere mantenuto le promesse. La conversazione comprova inoppugnabilmente la reale natura del timore nutrito da coloro che avevano intessuto i rapporti in esame, conseguenti all'allontanamento di MGF, come emerge dalla spiegazione che BERGAMO dà sul punto a DE SANTIS, ovvero che il lavoro della ex segretaria era fatto nell'interesse dei designatori e non per alterare i rapporti, in particolare con MEANI, affermando in proposito che l'anno

precedente il MILAN aveva vinto il campionato soltanto perché era più forte. Particolarmente importante sul punto è la parte di conversazione in cui BERGAMO riferisce di aver dato conto dell'argomento anche ad ANTONIO e DE SANTIS risponde che, a suo avviso, MOGGI aveva commesso l'errore di intrattenere un rapporto diretto con alcuni arbitri. Nel prosieguo del dialogo BERGAMO fa riferimento alla strategia utilizzata nei confronti di GALLIANI per dissimulare la sua reale posizione e riferisce una frase particolarmente significativa ai fini che interessano, ovvero "bravo e poi qui le cose secondo come vanno vedremo al ritorno come fare le cose eee ma qui per starci in questo mondo bisogna anche qualche volta rischiare qualche volta fare il muso duro qualche volta se dici sempre si signore tu gli dai dalla sera alla mattina".

18. Ulteriori conferme sul rapporto fra DE SANTIS e MOGGI discendono dalla telefonata fra il primo e l'assistente CENICCOLA, come si desume dalla richiesta del primo al secondo di un numero rilevantisimo di maglie della JUVENTUS, e, ancora più in particolare, sul potere di condizionamento di MOGGI sul sistema di designazione.

19. Dalla telefonata del 6\2\05, h 11,05 prog. 31466, fra MOGGI e GIRAUDO si trae ulteriore conferma sulla piena sintonia fra i due sul sistema messo in atto, necessario anche al controllo "dell'ambiente esterno", in quanto "quelli che sembrano degli amici non ci danno più niente e quindi è necessario rimettere a posto anche l'ambiente esterno". In proposito, le affermazioni di MOGGI sono particolarmente significative delle finalità dei rapporti in esame: "...infatti secondo me no...non esiste niente che, in pratica possa, possa incidere sull'andamento della partita, ma quando sei al limite deve essere...<<...>>...deve essere in un'altra maniera, perché sennò ognuno si fa la strada sua!..." "...ma gliel'ho già, gliel'ho già detto non...no...perché sai e...aiutarsi...va bene da tutte le parti, ma aiutarsi...". GIRAUDO concorda sulla esigenza di "...rimettere a posto i due ambienti, l'ambiente interno e l'ambiente esterno..." e aggiunge, da parte sua, di aver già espresso tali concetti a chi doveva, con la conferma ulteriore da parte di MOGGI che, infatti, aggiunge "...abbiamo le idee chiare tutti quanti io...su questo no è...è...la cosa, secondo me, basilare. Infatti, ieri sera, io quando so arrivato ho...ho richiamato e gli ho e ho...espresso questi concetti miei, che in pratica poi sono quelli che mi hai detto...".

La necessità del suddetto 'recupero' deriva dalle convinzioni maturate da MOGGI in quel periodo storico, ovvero che "secondo me hanno paura di essere marchiati dopo, così...di essere contro. Va a capire, perché magari, poi gli facciam le polemiche, però qui siamo arrivati al punto che nel dubbio ci dan...nel dubbio puoi dare a favore o contro, qui

nel dubbio dai sempre contro e questo non va neanche bene perché, giustamente, tu ti vuoi prendere l'interno ma anche l'esterno perché anche quello non va mica bene...INC...".

Nella stessa giornata MOGGI chiama PAIRETTO (6\2\05, h 15,07, prog. 17298), dicendogli che non riesce a parlargli e questi gli risponde che non l'ha ancora acceso, facendo chiaramente riferimento alle utenze riservate in uso ai predetti, e, ad ulteriore conferma dell'avvenuto contatto fra i due su tali linee, nella successiva telefonata con GIRAUDO (6\2\05, h 22,58, prog. 17402) MOGGI riferisce di aver parlato con "pinocchio" (MOGGI appella spesso PAIRETTO in tale maniera) e di avergli detto di fargli venire venerdì. Nella telefonata MOGGI e GIRAUDO commentano i vari episodi arbitrari sfavorevoli alla classifica della JUVENTUS e, all'esito, confermano la necessità di parlare a 'brutto muso' con i loro referenti, magari il martedì seguente.

Effettivamente, l'8\2\05 MOGGI e GIRAUDO si incontrano con PAIRETTO, come confermato dalla telefonata fra i primi due precedente l'incontro (8\2\05 h. 12,45, prog. 31956), in cui si stabilisce anche la linea di condotta da tenere, e dalla successiva telefonata fra MOGGI e CC (8\2\05, h 20,44, prog 32072).

20. Nella telefonata dell'8\2\05, h 16,08, prog. 474, fra BERGAMO e l'ex addetta alla segreteria CAN, MGF, la seconda riferisce di un incontro avuto con MOGGI, nel corso del quale ha suggerito a questo le condotte da tenere per assicurarsi la vittoria del campionato in corso e di quello prossimo. Fra i consigli di MGF a MOGGI vi era quello di restituire credibilità a BERGAMO e tale circostanza è riscontrata dal contenuto di tutte le risultanze istruttorie, dal momento che, effettivamente, in quel periodo la posizione di BERGAMO era in discussione. MGF, riportando il contenuto del colloquio con MOGGI, prosegue rappresentando le difficoltà di BERGAMO nel lavoro, a causa anche della linea di condotta di PAIRETTO, che non risponde ad un solo 'padrone'. Nel continuare la conversazione con BERGAMO in un momento immediatamente successivo (telefonata dell'8\2\05, h 19,34, prog. 490) MGF riferisce che MOGGI si era lamentato anche di LANESE e riporta la telefonata che MOGGI fece in sua presenza a PAIRETTO, accusandolo di essere una sanguisuga, e di avere preso da tutti. Nel corso della conversazione si fa riferimento anche all'arbitro DE SANTIS e al cd. polo romano, così definito testualmente dalla signora, con riferimento alla sua influenza sulle gare da disputare. Va particolarmente rimarcato che la veridicità del contenuto di quanto riferito de relato da MGF sulle dichiarazioni di MOGGI è riscontrato in modo pieno dalla conversazione fra questo ultimo e BERGAMO del giorno successivo, h 1,04, prog. 123 che verrà specificamente richiamata in seguito e dalle

precedenti telefonate sub punto 19, concernenti la necessità concordata fra GIRAUDO e MOGGI di 'recuperare l'ambiente esterno'.

21. Il 9\2\05, h 1,04, prog. 123, Bergamo chiama MOGGI sull'utenza internazionale sopra indicata. La particolare valenza probatoria di tale telefonata discende dal fatto che questa è una delle poche acquisite agli atti effettuate su tale utenza, per la circostanza, del tutto contingente, che la corrispondente utenza estera di BERGAMO era senza credito. In proposito, è del tutto significativo che gli argomenti trattati dai due sono di estrema delicatezza e di rilevante portata in ordine al condizionamento operato nell'interesse della JUVENTUS sul regolare funzionamento della fondamentale attività arbitrale.

Infatti, BERGAMO, nell'esaminare la situazione determinatasi all'interno del settore arbitrale in conseguenza della futura elezione del Presidente Federale, rappresenta l'incertezza causata dalla mancanza di un punto di riferimento nella categoria arbitrale, la fatica che fa per "farsi capire", precisando all'interlocutore che tale fatica era finalizzata solo a portare a termine il campionato in corso e non a suoi interessi personali; la necessità che GIGI si allineasse al lavoro fatto e alla importanza di una rapida ricompattazione dell'ambiente. Il senso evidente della conversazione è ulteriormente riscontrato da una circostanza di natura logica, derivante dalla posizione di MOGGI, esterno all'ambiente arbitrale e, quindi, del tutto disinteressato a una ricompattazione inerente a fatti meramente politici pertinenti a tale categoria.

Invero, il dialogo prosegue, e il tema trattato attiene ad una delle funzioni primarie del designatore, ovvero la predisposizione delle 'griglie' per il sorteggio degli arbitri. Tale parte della telefonata, cui si rimanda, è particolarmente significativa, in quanto dimostra in modo palmare la capacità di condizionamento da parte del DG della JUVENTUS sul meccanismo stesso di scelta degli arbitri.

22. Nella telefonata fra BERGAMO e MGF del 9\2\05 prog. 523, il designatore, nel mettere al corrente la interlocutrice di quanto convenuto con MOGGI, rappresenta di aver chiesto a questo quali assistenti voleva e, alla sua richiesta di inviargli AMBROSINI e FOSCHETTI, risponde che invece gli manderà RICCI e GEMIGNANI, aggiungendo una frase particolarmente indicativa sulla omogeneità di questi ultimi due rispetto a quelli originariamente richiesti.

23. Sempre allo stesso tema in esame deve essere ricondotta la telefonata intercorsa fra MAZZINI e BERGAMO il 10\2\05, h 17,32, prog. 26618, allorquando i due parlano della

situazione venutasi a creare all'interno del settore arbitrale e delle preoccupazioni di MOGGI derivanti dalle sue mosse sbagliate, massimamente nei confronti del BERGAMO stesso. La perdita di credibilità provocata a BERGAMO dal fatto che LANESE era andato a Torino da GIRAUDO e la diffusione che a tale notizia aveva dato DE SANTIS mettevano in crisi il suo potere nei confronti degli arbitri, fra cui alcuni ancora "gli davano retta", mentre altri lo facevano in misura minore perché GIGI si era fatto più forte di lui. La conversazione proseguiva su analoghi temi, di enorme rilievo probatorio, giacché BERGAMO faceva riferimento, come elemento perturbatore, ai molteplici interessi economici di PAIRETTO e della difficoltà che ne derivava per una gestione unitaria del sistema di condizionamento. Circa il PAIRETTO, BERGAMO afferma che le cose non vanno più bene perché il primo ha troppi referenti e i due interlocutori paventano le difficoltà che MOGGI avrebbe se i suoi referenti fossero LANESE e PAIRETTO. Infine, appare inquietante e significativo al tempo stesso quanto detto da BERGAMO, sempre con riferimento al medesimo argomento di gestione del sistema arbitrale: "mi deve dire di fare le cose che ho sempre fatto ma io le faccio con difficoltà"; "è vero che io l'altro anno gli ho tenuto in mano la situazione"; "ma qui se non tieni un equilibrio muori, sei morto in tre secondi" "e quindi devi fa le cose in maniera che siano fatte bene ma che siano anche credibili. Non puoi andà a fa morti e feriti tutte le domeniche".

Per quanto esposto solo in via di estrema sintesi, la conversazione in oggetto è particolarmente significativa e dimostra le modalità operative del potere di condizionamento venuto a determinarsi nell'ambiente arbitrale, di cui BERGAMO, PAIRETTO e MAZZINI appaiono certamente partecipi.

24. La partita ROMA – JUVENTUS del 5\3\05 vede l'intervento del Presidente CARRARO nei confronti del designatore BERGAMO, che dimostra, in modo incontrovertibile, la conoscenza, da parte del vertice federale, del sistema di condizionamento messo in atto dai due dirigenti della JUVENTUS sul sistema arbitrale.

Quanto accaduto in margine a detta gara, attraverso le conversazioni intercorse fra BERGAMO, MGF e una congiunta dell'arbitro GABRIELE, designato come 'quarto uomo', dimostrano le possibilità di intervento, anche nel corso di una gara, da parte dei designatori.

25. Nella telefonata fra MAZZINI e GIRAUDO del 22\4\05, h 9,36, prog. 6661, GIRAUDO evidenzia il tipo di aspettative nutrite nei confronti di BERGAMO, manifestando la sua delusione, per la prima volta in tanti anni, per la designazione nella gara del MILAN

contro il CHIEVO di due assistenti legati a tale società, come poi effettivamente dimostrato dagli atti di indagine; in proposito, MAZZINI gli ribatte che, però, l'“amico” a Siena è stato “eccezionale”. E' evidente il riferimento alla partita fra tale squadra ed il MILAN, a seguito della quale vi furono molte polemiche per un gol annullato su segnalazione dell'assistente BAGLIONI.

26. Nella telefonata del 26\4\05, h 10,53, prog. 11035 fra MAZZINI e LOTITO (che era stata preceduta da quella del 23\4\05, h 11,03, prog 10735, in cui il Presidente della LAZIO chiedeva informazioni sull'arbitro designato) il secondo si lamenta dell'arbitraggio di TREFOLONI nella gara LAZIO – JUVENTUS del 24\4\05 e le risposte di MAZZINI sono particolarmente stringenti in ordine al suo inserimento nel sistema di condizionamento in esame. Infatti, il Vice Presidente Federale, di fronte alle insistenti lamentele del suo interlocutore, taglia corto facendogli presente che, in queste situazioni, alcune volte deve fare la lepre e altre il cane e che, comunque, TREFOLONI è un suo amico e che, se non è stato amico questa volta, lo può essere un'altra. In proposito, alla ulteriore richiesta di aiuto di LOTITO, la cui posizione, unitamente a quella di MAZZINI, verrà esaminata a parte per quanto attiene a tale specifica fattispecie, il dirigente federale risponde “giovedì”, ovvero il giorno in cui gli arbitri si incontrano a Coverciano, invitando al contempo il suo interlocutore a parlare poco al telefono.

Il ruolo di MAZZINI viene confermato dalla telefonata con GIRAUDO del 28\4\05, h 17,25, prog. 11150, allorquando esaminano la ingombrante posizione di LOTITO, accusato da MAZZINI di aver fatto dei “discorsi stupidi” sul suo conto a GALLIANI, dicendo che aiutava la JUVENTUS ed era più amico loro che del MILAN.

Il mutato atteggiamento nei confronti dell'ingombrante alleato viene esplicitato dalla successiva telefonata dello stesso giorno 28\4\05 fra MAZZINI e LOTITO, h 20,08, prog. 11205, in cui il primo ripete la metafora del cane e della lepre e il secondo nota il modificato atteggiamento del suo interlocutore, che definisce “strano”.

Nella stessa direzione si inserisce la telefonata fra MAZZINI e BERGAMO del 30\4\05, h 19,11, prog 11819.

27. In occasione dello scorcio finale del campionato e della incerta lotta per la vittoria del titolo MOGGI rinsalda tutti i rapporti intrattenuti e ciò è reso palese sia dalla riunione del 30\4\05 con PAIRETTO e LANESE, comprovata dalle conversazioni fra i predetti, sia dall'incontro che chiede a MGF in un luogo che dimostra tutta la circospezione assunta dal DG della JUVENTUS.

Il contenuto di tale incontro è riferito da MGF a BERGAMO, come risulta dalla telefonata del 21\5\05, h 20,55, prog. 2444, intercorsa fra i due. MGF riporta quanto detto da MOGGI, ovvero la sua amarezza per la defezione di un amico, il riconoscimento da parte sua che BERGAMO è l'unico che è rimasto vicino a loro, la preoccupazione che LANESE porti gli arbitri verso Milano. MGF, nell'occasione, aveva invitato MOGGI a fidarsi di BERGAMO, a lasciarlo lavorare per le rimanenti quattro gare del campionato, ricevendo la risposta del DG bianconero che le persone che si comportavano bene con loro ..., risposta che veniva troncata da MGF che aggiungeva che almeno non dovevano essere trattate a "pesci in faccia". Fra gli argomenti trattati nel corso dell'incontro in esame vi fu pure la posizione dell'arbitro DE SANTIS.

Ma le manovre in atto in quel momento storico emergono ulteriormente e con maggiore nitidezza dal successivo colloquio fra MGF e BERGAMO del 20\5\05, h 10,25, prog. 47943. Tale conversazione precedeva ed anzi era propedeutica all'incontro del 21\5\05 a casa di BERGAMO fra questi, MAZZINI, MOGGI e GIRAUDO. Orbene, MGF consiglia a BERGAMO come gestire l'incontro e tali consigli dimostrano, in modo evidente ed incontestabile, come era stata gestita e interpretata, quanto meno per la stagione in corso, la funzione di designatore da parte di BERGAMO (MGF dice: "hanno ammazzato te, per te, devi recuperare tu e loro ti devono recuperare perché tu hai fatto tanto, hai lavorato tanto, tanto, per tutti..."). Emerge, inoltre, che i due interlocutori addebitano a MOGGI l'errata gestione dell'arbitro DE SANTIS, che sebbene 'valorizzato' da questo era sfuggito dal suo controllo. In tal senso le parole di BERGAMO sono significative e dimostrano in modo stringente le modalità di esercizio della sua funzione: "No, no, no, no, no, a me mi serve anche l'ultima domenica, nel senso di dire è inutile che ti mandi quelli che mi creano confusione, ti devo mandar quelli che ho preparato a esser lì e che sai che sono uomini tuoi, se poi invece te sbagli, gli devo far capire che ha sbagliato lui, io in questo momento ho bisogno di fargli capire che la gestione di Massimo l'ha sbagliato lui, non perché voglia rivalutare Massimo, non me ne frega niente, ma perché lui che l'ha portato..."

La riservatezza di tale riunione, conseguente ai particolari argomenti da affrontare, emerge da quanto lo stesso BERGAMO dice a MAZZINI in merito alla partecipazione alla cena della moglie di questo: "...magari lei mangerà di là con A, così noi ci prendiamo un po'...capito come..." (telefonata 20\5\05 h 11,43, prog. 48030).

La riunione viene effettivamente tenuta, come dimostrano l'attività di appostamento documentata in atti e la telefonata fra BERGAMO e MGF successiva all'incontro (22\5\05

h. 12,43, prog. 9115), da cui emerge, ancora una volta, il particolare rapporto alterato fra DE SANTIS e MOGGI e la sua evoluzione inaspettata.

28. L'attività di indagine ha evidenziato un'altra circostanza di grande rilievo, ovvero che il sorteggio conseguente alla predisposizione delle griglie degli arbitri e delle corrispondenti partite da abbinare avveniva con modalità tali da consentire, in modo assai agevole, la scelta di una ben individuata pallina, all'interno della quale era stata inserito il nominativo di un arbitro. A tali univoche conclusioni è dato pervenire sulla scorta di elementi emersi dalle indagini espletate e da altri elementi oggettivi, quali: la presenza di poche palline per ogni sorteggio; la loro individuabilità a causa di alcuni segni e rigature presenti sulle stesse; le modalità del sorteggio poste in essere dai due designatori.

In proposito, sono particolarmente significative le dichiarazioni rese sia innanzi all'AGO di Napoli che all'Ufficio Indagini (di seguito, "UI") da MARTINO.

29. La protezione mediatica da parte di MOGGI di tutti gli arbitri amici emerge da una serie nutritissima di telefonate fra questi e conduttori e opinionisti televisivi. Di seguito, se ne riporta qualcuna che contiene specifiche indicazioni.

Telefonata MOGGI-FB del 15\11\04, h 18,05, prog. 1616, nel corso della quale il primo chiedeva al secondo di favorire MAGGIANI che era un amico.

Telefonata MOGGI-FB del 6\12\04, h 16,12, prog. 10159, nel corso della quale il primo chiedeva al secondo di favorire DONDARINI nel commento sulle sue prestazioni arbitrali.

Telefonata MOGGI-FB del 17\1\05, h 16,17, prog. 12547, nel corso della quale il primo chiedeva al secondo di favorire RACALBUTO nel commento sulle sue prestazioni arbitrali.

Telefonata MOGGI-FB del 24\1\05, h 19,08, prog. 28723, nel corso della quale il primo chiedeva al secondo di favorire PAPARESTA nel commento sulle sue prestazioni arbitrali e, di contro, di calcare la mano sugli errori dell'assistente COPELLI.

Telefonata MOGGI-AB del 20\12\04, h 15,12, prog. 12819, nel corso della quale il primo chiedeva al secondo di favorire BERTINI nel commento sulle sue prestazioni arbitrali, tema ulteriormente ripreso, con maggiore veemenza, dopo la trasmissione televisiva, nella telefonata fra i due del 21\12\04 prog. 8846.

Telefonata MOGGI-AB del 7\3\05, h 00,15, prog. 1446, nel corso della quale il primo chiedeva al secondo di favorire RACALBUTO nel commento sulle sue prestazioni arbitrali,

indicandogli specificamente gli episodi della gara ROMA – JUVENTUS in cui quest'ultima, a suo dire, era stata sfavorita.

Dall'attività di indagine, emerge, altresì, che, in moltissimi casi, a seconda delle contingenti esigenze, MOGGI agiva in modo tale da far invitare ospiti ed opinionisti a varie trasmissioni televisive, istruendoli all'occorrenza.

30. Infine, non va sottaciuto che le indagini di PG hanno accertato che alcuni dei soggetti, la cui posizione è stata esaminata sopra, o persone legate alle stesse da vincoli familiari o di affari, hanno ricevuto un considerevole vantaggio economico dall'acquisto di vetture del gruppo FIAT scontate del 50%, con particolare riferimento alle persone di PAIRETTO e di LANESE (cfr. dichiarazioni PASTORE e atti acquisiti dalla PG su delega dell'AG precedente).

31. In definitiva, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, di cui quelli sopra indicati sono stati richiamati a titolo meramente esemplificativo, è emersa l'esistenza di una rete consolidata di rapporti, di natura non regolamentare, diretti ad alterare i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza del settore arbitrale.

La suddetta finalità veniva perseguita attraverso varie condotte, che intervenivano in momenti e a livelli differenti, fra i quali: rapporti di MOGGI e di GIRAUDO con esponenti di rilievo del settore arbitrale; piena sintonia fra i suddetti nelle condotte da porre in essere; intervento del Vice Presidente Federale MAZZINI; intervento di MOGGI nella predisposizione delle 'griglie' utilizzate per la designazione degli arbitri; concorso da parte di MOGGI nella scelta degli assistenti per le singole gare; condizionamento della facoltà attribuita ai designatori di sospendere l'impiego degli arbitri e degli assistenti in conseguenza di decisioni tecniche errate; pesante condizionamento mediatico finalizzato alla difesa di alcuni arbitri e all'attacco di altri, strumentale alle finalità in oggetto; vantaggi assicurati agli esponenti del mondo arbitrale, fra cui consistenti sconti su vetture del gruppo FIAT, determinati fino alla concorrenza del 50% del prezzo di listino.

32. Passando alla qualificazione giuridica delle condotte, della rete di rapporti e delle relative finalità sopra evidenziate vanno richiamati i principi ermeneutici illustrati sub II.

In fatto, appare evidente il pesante condizionamento, operato mediante le condotte descritte, sui più delicati meccanismi di funzionamento del settore arbitrale, nei precisi aspetti che possono interessare una singola società sportiva, per l'influenza determinante

e decisiva sul momento culminante dell'attività sportiva, ovvero la disputa della gara ufficiale.

Il sistema posto in essere, la cui sofisticazione è dimostrata, fra l'altro, dalla necessità di assicurarsi una decisione favorevole nei casi dubbi, la sua invasività, il coinvolgimento nello stesso di esponenti di vertice delle Istituzioni federali e arbitrali, assumono un rilievo decisivo anche ai fini dell'inquadramento delle fattispecie concrete venute in rilievo.

Infatti, a giudizio di questo Ufficio, le condotte sopra descritte, ascrivibili ai tesserati di seguito indicati, integrano certamente la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, CGS. Ma, al contempo, proprio in considerazione delle modalità e delle finalità di tali condotte, in se stesse già rilevanti ex art. 1 cit., si deve ritenere che esse costituiscono un gravissimo attentato ai valori di terzietà, imparzialità ed indipendenza del settore arbitrale nel suo complesso.

Pertanto, richiamando le argomentazioni svolte sub II, si deve ritenere che le condotte in parola violino, oltre ai principi di cui all'art. 1, comma 1, CGS, anche l'oggetto protetto dalla norma di cui all'art. 6, comma 1, CGS, in quanto certamente dirette ad assicurare un vantaggio in classifica in favore della società JUVENTUS.

33. LUCIANO MOGGI

Il predetto, all'epoca, rivestiva la carica di consigliere d'amministrazione e direttore generale della JUVENTUS. La sua partecipazione ed il suo ruolo preminente nella attivazione e mantenimento dei rapporti in commento emergono, in modo evidente e incontestabile, da tutti gli elementi indicati nel presente provvedimento e dagli altri emersi dall'indagine, cui si fa integrale richiamo.

L'azione del prevenuto è univocamente diretta: a promuovere gli incontri con GIRAUDDO, BERGAMO, PAIRETTO, LANESE, la cui natura e finalità sono state ampiamente illustrate sopra; ad incidere nella predisposizione delle 'griglie'; a condizionare la scelta degli assistenti; a tenere rapporti diretti con arbitri, in particolare con DE SANTIS; a condizionare l'impiego successivo degli arbitri mediante l'intervento diretto sui due designatori; a attaccare gli arbitri ritenuti 'non allineati' o proteggere quelli valutati 'amici' con una invasiva azione mediatica, promossa sistematicamente.

Dall'indagine è emerso, inoltre, il fine di assicurare vantaggi in favore degli interlocutori di MOGGI, come emerge chiaramente dalle conversazioni espressamente richiamate sul punto e dall'atto di PG, da cui risulta che LANESE e congiunti del PAIRETTO hanno acquistato vetture del gruppo FIAT con un rilevantissimo sconto sul prezzo di listino.

Da ultimo, non può essere sottaciuto che il predetto ha fornito linee telefoniche riservate a PAIRETTO e BERGAMO, provvedendo anche a riaccreditare la scheda telefonica del secondo.

34. ANTONIO GIRAUDO

Il predetto, all'epoca, rivestiva la carica di amministratore delegato della JUVENTUS. Il suo concorso e la piena sintonia con MOGGI nelle attività da questi poste in essere emergono da tutti gli atti di indagine, in particolare dalle conversazioni fra i due richiamate nel presente provvedimento sub III, e dalle partecipazioni del predetto agli incontri già descritti.

La posizione dello stesso ed il suo ruolo in codesto sistema è dimostrato, ulteriormente, anche dall'esigenza di tenere informato GIRAUDO, avvertita dagli altri protagonisti delle vicende concernenti le posizioni delle società LAZIO e FIORENTINA, trattate separatamente in questo provvedimento.

35. INNOCENZO MAZZINI

Il predetto, all'epoca, rivestiva la carica di Vice Presidente federale. La sua partecipazione al sistema in parola è dimostrata da tutta la sua attività descritta nella presente sezione che ha comprovato il suo legame e la comunanza di interessi con MOGGI, in generale, e, in particolare, la sua partecipazione al sistema di condizionamento in esame.

Decisive in tale direzione sono, fra le altre, le conversazioni fra il prevenuto e: GIRAUDO del 22\4\05, prog. 6661, e del 28\4\05, prog. 11150; LOTITO del 26\4\05 prog. 11035; BERGAMO del 10\2\05, prog. 26618, e del 30\4\05, prog. 11819.

MAZZINI partecipa, inoltre, alla cena a casa di BERGAMO del 21\5\05, in cui si discutevano gli assetti futuri del settore arbitrale.

Va sottolineata, al riguardo, anche la particolare posizione di MAZZINI, emersa da tutti gli elementi dell'indagine, che gli consente, in virtù della sua carica federale, di avere un contatto diretto con gli arbitri ed i designatori sia a Roma che, soprattutto a Coverciano, ove questi si trova spesso per motivi istituzionali. Tale canale, privilegiato e assolutamente riservato, in quanto affidato al contatto diretto, emerge, in tutta evidenza, dagli altri temi trattati a parte nel presente provvedimento. Queste ulteriori vicende, da un lato, riscontrano dall'esterno, con la partecipazione di MAZZINI ad altre condotte di rilievo disciplinare poste in favore di altre società, il suo concorso al sistema di condizionamento

in oggetto e, dall'altra, confermano le sue modalità di azione, caratterizzate anche dal diretto contatto con i designatori e gli arbitri.

36. PAOLO BERGAMO

I designatori arbitrali dell'epoca, Bergamo e Pairetto (di cui appresso sub 37) rappresentano, ovviamente, i soggetti essenziali del sistema di rapporti descritto.

BERGAMO partecipa a molte delle riunioni specificamente descritte, è titolare dell'utenza riservata fornita da MOGGI, che provvede anche a sostenere il costo relativo, subisce inammissibili interferenze da parte di questo nella formazione delle griglie per il sorteggio, nella scelta degli assistenti per le singole gare, nella valutazione dell'impiego futuro degli arbitri.

E' il soggetto al quale si rivolgono: il Presidente Federale CARRARO, per raccomandare un determinato atteggiamento neutrale degli arbitri ovvero per formulare le richieste esaminate con riferimento alla posizione della LAZIO; l'arbitro DE SANTIS, per affrontare i delicatissimi temi evidenziati nella sezione III del presente provvedimento; MAZZINI, per metter in atto l'operazione di 'salvataggio' della FIORENTINA, per trattare i delicatissimi argomenti concernenti proprio il sistema in esame, come dimostrato dalla telefonata già richiamata del 10\2\05; MOGGI, GIRAUDO e MAZZINI, per gettare le basi del sistema futuro, con il conseguente incontro del 21\5\05.

BERGAMO è uno dei soggetti ai quali fa riferimento MOGGI quando specifica i tipi di utilità, ben differenti dai panettoni, che gli vengono assicurate.

In definitiva, tutte le conversazioni richiamate nella presente sezione con MOGGI, PAIRETTO, DE SANTIS, CARRARO e MGF consentono di pervenire alla univoca conclusione della sua partecipazione al sistema di rapporti non regolamentari. Anzi, BERGAMO è certamente uno dei maggiori artefici, anche in virtù delle sue funzioni, della gestione del sistema arbitrale finalizzato al condizionamento e alla lesione dell'imparzialità, in favore della società JUVENTUS.

37. PIERLUIGI PAIRETTO

Fin dagli atti inviati dall'AGO di Torino emerge un rapporto fra MOGGI e il prevenuto. Ma, invero, tutta la successiva attività, ha evidenziato ancor più la reale natura e, soprattutto, le finalità di tali relazioni.

In proposito, si fa rinvio a quanto già osservato per gli altri soggetti, con particolare riferimento alle riunioni, alle quali PAIRETTO partecipa quasi sempre, anche quale

padrone di casa, e alle telefonate in cui il ruolo dello stesso nel sistema è richiamato de relato dagli altri protagonisti.

Anche PAIRETTO fa uso di utenze riservate nei contatti con MOGGI e BERGAMO e, in aggiunta a quanto già riportato per BERGAMO, va evidenziato il vantaggio conseguito al prevenuto con riferimento all'acquisto di vetture del gruppo FIAT con uno sconto del 50%, di cui al n. 30 della presente sezione.

38. TULLIO LANESE

Il predetto, all'epoca, rivestiva la carica di Presidente dell'AIA. La sua partecipazione al sistema è dimostrata dal rapporto con MOGGI, evidenziato nella sua peculiarità: dalla 'vicenda PAPARESTA' (relativa alla partita Reggina – Juventus); dalla premura nell'informare anticipatamente il predetto della reintegrazione degli arbitri PALANCA e GABRIELE; dai rapporti frequentissimi, anche finalizzati a richieste di numerosi biglietti e gadget della JUVENTUS.

LANESE, per un certo periodo di tempo, coincidente con quello in cui si prospettano possibili futuri mutamenti nelle nomine dei designatori, è partecipe fisso delle cene e delle riunioni sopra esaminate, le cui finalità vengono messe in particolare luce dallo stesso, come già ampiamente illustrato nella presente sezione.

A carico del prevenuto militano tutte le telefonate richiamate, a mero titolo esemplificativo, nella presente sezione III, sia quelle in cui è diretto interlocutore che quelle in cui si riferiscono il suo ruolo e le sue condotte de relato.

Il Presidente dell'AIA, inoltre, risulta essere beneficiario del particolare trattamento di favore relativo all'acquisto di una vettura del gruppo FIAT.

39. MASSIMO DE SANTIS

La partecipazione dello stesso al sistema in esame emerge da tutti i colloqui telefonici fra gli altri soggetti, di cui si è già trattata la posizione, in cui si parla del suo ruolo, della sua attività e del particolare rapporto con MOGGI, nonché dell'evoluzione di tale rapporto in un certo momento del campionato 2004\05. A tale ultimo riguardo, risulta assai rilevante quanto dichiarato all'AGO il 28\5\2006 da Martino, secondo cui fu lo stesso DE SANTIS a riferirgli che, a partire da Parma – Juventus del girone d'andata di quel campionato, "nel timore degli sviluppi dell'indagine napoletana", iniziò ad arbitrare "in un modo diverso e non sfacciatamente favorevole alla Juve per evitare di offrire elementi di prova ulteriori circa la sua vicinanza a Moggi e Giraudò".

Particolarmente significative, poi, sono le preoccupazioni e gli interessamenti del predetto in ordine alla vicenda che riguardò i suoi colleghi PALANCA e GABRIELE, indicati come appartenenti al polo romano e effettivamente facenti parte di quel gruppo di arbitri a lui vicini, e a quella che vide come protagonista MGF. In relazione a tale ultima vicenda, la reale natura delle preoccupazioni dei soggetti interessati è stata già evidenziata in precedenza.

Decisamente pregnanti in ordine alla posizione di DE SANTIS sono le telefonate: fra lo stesso e BERGAMO dell'11\1\05, h 14,44, prog. 17245, da cui emerge, in modo inquietante, il sistema di gestione del settore arbitrale ad opera del designatore e la partecipazione allo stesso da parte dell'interlocutore; e la telefonata fra MGF e BERGAMO del 20\5\05, h 10,25, prog. 47943.

Infine, particolarmente rilevante sul pieno recupero al sistema ed ai suoi fini, è l'affidamento allo stesso arbitro in epigrafe della difficilissima operazione di 'salvataggio' della FIORENTINA, che poteva essere conseguita, nell'ultima giornata, solo mediante un risultato predeterminato della gara LECCE – PARMA, arbitrata da DE SANTIS, la cui valutazione è trattata a parte. Nel farsi rinvio alla stessa, va osservato che tale ulteriore fattispecie assume una straordinaria valenza probatoria anche ai fini di cui alla presente sezione.

40. E' appena il caso di rilevare che, nella valutazione di tutte le condotte acclamate nel corso delle indagini, si è tenuto conto della circostanza che, nell'ordinamento sportivo, non può assumere rilievo un illecito di tipo, per così dire, associativo e, pertanto, nella presente parte del provvedimento, sono state valutate esclusivamente le condotte contrarie ai canoni di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, CGS e quelle finalizzate, al contempo, a procurare un vantaggio in classifica in favore della JUVENTUS, mentre, nella parte successiva, verranno prese in considerazione le condotte dirette ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle singole gare.

41. Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato e di tutti gli atti di indagine, consegue che le condotte rispettivamente poste in essere dai signori Luciano MOGGI, Antonio GIRAUDO, Innocenzo MAZZINI, Paolo BERGAMO, Pierluigi PAIRETTO, Tullio LANESE e Massimo DE SANTIS, come descritte nella presente sezione ai numeri che precedono, e consistite, fra l'altro, nei contatti realizzati, anche su linee telefoniche riservate, e negli incontri, con modalità non pubbliche, descritti, integrano la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, CGS e, al contempo, costituiscono atti

diretti a procurare un vantaggio in classifica in favore della società JUVENTUS, mediante il condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale e la lesione dei principi di alterità, terzietà, imparzialità ed indipendenza, che devono necessariamente connotare la funzione arbitrale, in violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, CGS.

Ne consegue la responsabilità diretta e presunta della società JUVENTUS, ai sensi degli artt. 6, 9, comma 3, e 2, comma 4, CGS, per quanto ascritto ai suoi dirigenti con legale rappresentanza e agli altri soggetti non tesserati per la predetta società.

Appare evidente, inoltre, la ricorrenza dell'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 6 CGS, integrata dalla pluralità di condotte poste in essere e dal conseguimento del vantaggio in classifica ottenuto con le modalità di condizionamento descritte.

42. Quanto all'episodio descritto al punto 9, cui si fa integrale richiamo, concernente le condotte sopra accertate, rispettivamente poste in essere al termine della gara REGGINA – JUVENTUS del 6\11\04 e nei giorni immediatamente successivi, discende la integrazione della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, CGS da parte di: MOGGI e GIRAUDO, per avere tenuto la condotta aggressiva e intimidatoria nei confronti della tema arbitrale come sopra descritta; PAPARESTA e INGARGIOLA, per avere omesso la segnalazione della condotta sopra descritta negli atti ufficiali di gara, omettendo, comunque, di assolvere ad un obbligo di rapporto derivante dalle rispettive funzioni; LANESE per avere avallato il suddetto comportamento omissivo posto in essere da INGARGIOLA e da PAPARESTA.

Ne consegue la responsabilità diretta della società JUVENTUS, ai sensi dell'art. 2, comma 4, CGS, per quanto sopra ascritto ai suoi dirigenti con legale rappresentanza.

IV. CONDOTTE RELATIVE A SINGOLE GARE DELLA JUVENTUS

Nel contesto del complessivo disegno, volto ad incidere sull'intero sistema calcistico, arbitrale in particolare, si innestano taluni episodi direttamente correlati, sul piano temporale, a specifiche gare, dai quali si trae conferma, oltre che del tentativo di conseguire un vantaggio in classifica (ai sensi dell'art. 6, comma 1, seconda parte, CGS) anche del tentativo di interferire sull'andamento di una determinata gara (ai sensi dell'art. 6, comma 1, prima parte, CGS).

1. JUVENTUS – LAZIO del 5 dicembre 2004

Dall'esame degli atti acquisiti dall'Ufficio Indagini emerge l'esistenza di condotte volte ad alterare lo svolgimento di una determinata gara, così violando l'art. 6, comma 1, CGS.

Meritano, al riguardo, menzione, a titolo esemplificativo e richiamato tutto il materiale probatorio, i seguenti episodi:

- nel corso di un colloquio telefonico del 3.12.2004, alle ore 11.53, prog. 8771, con la sig.ra A (dipendente della Juventus), Moggi mostra di essere a conoscenza degli assistenti di gara prim'ancora dell'ufficializzazione della designazione. Moggi, infatti, afferma: "...se lei mi comunica MITRO e...da...mi comunichi BAGLIONI per esempio ed ALVINO!", ricevendo la risposta, manifestamente sorpresa: "Ma gli Assistenti non sono usciti ancora!!" (per mera completezza, gli assistenti della gara Juventus-Lazio furono Baglioni e Alvino);

- significativo, al riguardo, è che il colloquio in questione si svolge alle ore 11.53, laddove il comunicato concernente la designazione degli assistenti di gara veniva diffuso non prima delle 12.15, come dichiarato all'AGO il 19.5.2006 dal sig. Martino, ad avviso del quale, prima di tal ora, deve escludersi che vi fosse una comunicazione anche solo informale;

- va posto in luce, in merito, che l'assistente Baglioni era persona assai 'vicina' a Moggi, com'è dato argomentare, tra l'altro, dal colloquio telefonico tra Giraud e Mazzini del 22.4.2005, alle ore 9.36, prog. 6661, in cui Mazzini fa presente a Giraud che il loro "amico" (secondo l'AGO, il designatore Bergamo), a Siena, era stato "eccezionale", ricevendo l'adesione del dirigente juventino: il riferimento, evidente, è alla gara Siena – Milan del 17.4.2005 (persa dai rossoneri), in cui l'assistente Baglioni aveva annullato un goal (giudicato dai commentatori) regolare al centravanti milanista Shevchenko.

Da quanto sopra brevemente esposto risulta evidente l'illecita attivazione di MOGGI al fine di alterare lo svolgimento della partita Juventus – Lazio, incidendo sulla designazione degli assistenti. Ne discende, pertanto, la responsabilità disciplinare del sig. Luciano MOGGI per violazione dell'art. 6, comma 1, CGS, nonché, in ragione del ruolo rivestito da Moggi, all'epoca Direttore generale della JUVENTUS, la responsabilità diretta e presunta di tale società, ai sensi degli artt. 2, comma 4, e 9, comma 3, CGS.

2. FIORENTINA – BOLOGNA del 5 dicembre 2004

(in relazione a Bologna – Juventus del 12 dicembre 2004)

Dall'esame degli atti acquisiti dall'Ufficio Indagini emerge l'esistenza di condotte volte ad alterare lo svolgimento di una determinata gara, così violando l'art. 6, comma 1, CGS.

Va, preliminarmente, posto in evidenza, che la successiva giornata di campionato avrebbe visto la Juventus fronteggiare fuori casa il Bologna. L'interesse di Moggi alla precedente sfida tra la Fiorentina e il Bologna conceme i giocatori felsinei diffidati, la cui eventuale ammonizione, nel corso della gara con la squadra toscana, ne avrebbe comportato l'automatica squalifica ai fini della successiva gara con la Juventus (gara, quest'ultima, di notevole rilevanza, in quanto la partita seguente avrebbe posto dinanzi la medesima Juventus al Milan; donde l'esigenza di indebolire l'organico della squadra del Bologna per agevolare il conseguimento di un risultato pienamente positivo, tale da consentire di mantenere inalterato il vantaggio in classifica).

Meritano, al riguardo, menzione, a titolo esemplificativo e richiamato tutto il materiale probatorio, i seguenti episodi:

- il 3.12.2004, alle ore 12.46, prog. 8790, Moggi intrattiene un colloquio telefonico con la sig.ra SG, nel corso del quale si ha l'occasione di venire a conoscenza di un ulteriore colloquio, su altra utenza in uso al medesimo Moggi, avente ad oggetto la tematica delle ammonizioni e delle diffide per l'imminente giornata di campionato. Moggi fa presente all'interlocutore, manifestamente arbitro: "... Oh, la peggiore che ti poteva toccà, eh! però tu fa la partita tua, regolare, eh?...no, senza regalà niente a nessuno, con...con tranquillità perché qua a me mi serve per la...Eh? ...Ok! DONDARINI!.....eh, ma a me quello che mi serve è... è... è FIORENTINA-BOLOGNA,.....in modo particolare Apposta!...il minimo.....eh...eh...quello, quello mi serve in particolare e poiehm...ehm...mi serve ...ehm...il MILAN, di avanzare ...ehm...ehm...nelle...nelle ammonizioni per far fare le diffide, insomma!";

- tale colloquio, inoltre, consente di inquadrare nella medesima prospettiva il successivo colloquio tra Moggi e il giornalista TD del 5.12.2004, alle ore 19.12, prog. 5738, dopo la conclusione della predetta partita, nella quale il nominato giornalista qualifica la condotta dell'arbitro De Santis come "delitto perfetto", in quanto aveva ammonito i giocatori del Bologna diffidati, con la conseguente automatica squalifica di costoro per la successiva partita casalinga con la Juventus (la 'singolarità' delle ammonizioni comminate dall'arbitro De Santis durante tale partita viene, di lì a qualche mese, ricordata dal sig. Meani, al tempo dirigente del Milan, al designatore Bergamo, nel corso di un colloquio avvenuto il 7.5.2005, alle ore 16.42, prog. 8609, durante il quale vengono passate in rassegna talune conduzioni arbitrali, tra cui quella relativa a Fiorentina – Bologna);

- coerente con quanto precede, poi, è la condotta di Moggi, all'esito della gara Juventus – Bologna del 12.12.2004 (arbitro Pieri), volta a dettare i contenuti della moviola

della trasmissione sportiva "Il Processo di Biscardi" al fine di assicurare la valutazione positiva dell'arbitraggio del sig. Pieri (secondo un 'copione' già osservato, a sostegno dello stesso Pieri, in occasione, ad esempio, dell'incontro Cagliari – Inter del 14.11.2004: si veda il colloquio Moggi-FB del 15.11.2004, alle ore 18.05, prog. 1616). E' quanto emerge dai colloqui telefonici intrattenuti da Moggi il 13.12.2004, prima della predetta trasmissione (con il sig. GDM, alle ore 10.01, prog. 11185, espressamente autorizzato a prendervi parte e istruito sulla posizione da assumere riguardo agli episodi contestati), durante lo svolgimento (con la sig.ra E, della segreteria della trasmissione, tra le ore 22.20 e le 23.32, prog. 7032, 7040, 7045 e 7049, ripetutamente chiamata per dolersi dell'eccessivo indugiare della moviola sugli episodi contestati della partita con il Bologna), e al termine di essa (con il 'moviolista' FB, alle ore 00.27, prog. 7063, col quale si complimenta enfaticamente per la conduzione della moviola nel senso dianzi pianificato, vale a dire la 'assoluzione' dell'arbitro Pieri; significativi appaiono taluni passaggi del menzionato colloquio: Moggi dice al suo interlocutore "Alla grande, hai vinto, oh!" "... Assoluzione!" e FB replica "Si, no, no, vabbè! A parte l'assoluzione, ma voglio dire credo di aver retto abbastanza insomma, no?", aggiungendo "Noo, ma si è anche incazzato con me BISCARDI, cazzo! Perché m'ha detto che son stato troppo di parte , oh, e d'altro canto...", così suscitando la reazione del medesimo Moggi che chiosa "...digli che non rompesse tanto i coglioni sennò mi incazzo io con lui ed è peggio!").

Da quanto sopra riportato emerge la responsabilità disciplinare dei sig.ri Luciano MOGGI e Massimo DE SANTIS per violazione dell'art. 6, comma 1, CGS. In ragione del ruolo rivestito da Moggi, all'epoca Direttore generale della JUVENTUS, dalla condotta suddescritta discende altresì la responsabilità diretta e presunta di tale società, ai sensi degli artt. 2, comma 4, e 9, comma 3, CGS.

3. JUVENTUS – UDINESE del 13 febbraio 2005

Dall'esame degli atti acquisiti dall'Ufficio Indagini emerge l'esistenza, di condotte contrarie ai doveri di lealtà, probità e correttezza, in violazione dell'art. 1, comma 1, CGS.

Meritano, al riguardo, menzione, a titolo esemplificativo e richiamato tutto il materiale probatorio, i seguenti episodi:

- il 9.2.2005, prog. 123, alle ore 1.04, Moggi letteralmente detta, per via telefonica, a Bergamo la composizione degli arbitri per la c.d. 'prima griglia', nella quale è ricompresa Juventus – Udinese (merita sottolineare, in proposito, che di tale colloquio si ha

conoscenza sol perché l'utenza svizzera in uso a Bergamo era, al momento, priva di credito, come comprovato dalla circostanza che Moggi, successivamente, gli fornisce i codici numerici per la ricarica);

- nel corso di tale colloquio Bergamo manifesta pieno assenso per le indicazioni ricevute da Moggi, persino con riguardo ad un direttore di gara (Paparesta) la cui disponibilità per quella domenica il medesimo Bergamo – a differenza dell'allora dirigente juventino – mostra di ignorare;

- sempre il 9.2.2005, prog. 523, alle ore 10.28, Bergamo parla con la sig.ra MGF e le riporta un precedente colloquio con Moggi: "... Gli ho detto: chi vuoi assistenti domenica? Dice: voglio Ambrosini e Foschetti, ho detto: no, ti mando Ricci e Gemignani..., insomma sai, se non è zuppa è pan bagnato, però, tanto per non dirgli quello che vuole lui..." (per mera completezza, gli assistenti della gara Juventus-Udinese furono Gemignani e Foschetti).

Da quanto sopra brevemente esposto risulta evidente l'attivazione di Moggi, con il determinante supporto di Bergamo, al fine di incidere sia sulla designazione dell'arbitro sia sulla designazione degli assistenti. Ne discende, pertanto, la responsabilità dei sig.ri Paolo BERGAMO e Luciano MOGGI per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, nonché, in ragione del ruolo rivestito da Moggi, all'epoca Direttore generale della JUVENTUS, la responsabilità diretta di tale società, ai sensi degli artt. 2, comma 4, CGS.

V. LA POSIZIONE DELLA LAZIO

1. Come già evidenziato nella sezione III del presente provvedimento, nel corso delle vicende che stavano interessando la Federazione Italiana Giuoco Calcio è emerso in maniera evidente che il Presidente della LAZIO Claudio LOTITO, per favorire una migliore posizione in classifica della sua squadra, ha intessuto pressanti e costanti rapporti con rappresentanti dei vertici federali affinché questi ultimi esercitassero, a loro volta, pressioni sui designatori arbitrali dell'A.I.A.; tali condotte, in considerazione della posizione di preminenza di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, avevano lo scopo di garantire a LOTITO i favori arbitrali necessari al raggiungimento del suo fine illecito sotto il profilo disciplinare.

Siffatto comportamento di LOTITO, così come è emerso dalle conversazioni telefoniche in atti, si è estrinsecato per molte delle gare nelle quali era interessata la sua società, a partire dal 2 febbraio 2005 fino al termine del campionato, ed anche quando egli

beni sapeva che 'altri interessi' avrebbero ostacolato la concretizzazione dell'aiuto in favore della sua squadra.

La conferma di quanto innanzi trova puntuale riscontro negli atti trasmessi dall'Ufficio Indagini ed allegati alla relazione redatta da quest'ultimo, il cui materiale acquisito va valutato sulla scorta di ulteriori elementi, di natura logica e fattuale, che attribuiscono una particolare valenza probatoria alle risultanze istruttorie, come già esposto nella sezione II, alla quale si fa integrale rinvio, al fine di evitare inutili ripetizioni.

In questa sede appare opportuno ricordare, per l'importantissimo ruolo svolto nelle vicende qui esaminate, la posizione ricoperta dal Vice Presidente Federale, Innocenzo MAZZINI, il quale, per le funzioni istituzionali ricoperte all'interno della Organizzazione Federale, intratteneva personali rapporti non solo con i designatori arbitrali, ma con gli stessi direttori di gara, frequentando egli, in virtù di suo specifico incarico, il Centro Tecnico di Coverciano.

Va anche richiamato quanto già esposto nella sezione III sulla particolare posizione dei direttori di gara e degli assistenti, sia riguardo alla loro partecipazione alla singola competizione sia per quanto attiene ai loro obblighi di imparzialità e terzietà.

Come già rilevato, in applicazione di tali principi, gli appartenenti a detta categoria, anche se solo 'sfiorati' da sollecitazioni estranee alla loro sfera d'indipendenza, hanno l'obbligo di astenersi dalla direzione dell'incontro, denunciando il fatto agli Organi Federali preposti.

Di contro, dalla documentazione probatoria acquisita è emerso che, nella fattispecie in esame, gli arbitri 'opportunamente' designati, dopo aver ricevuto pressioni e quindi non essendo più in grado di svolgere il ruolo così come indicato dall'art. 40 del Regolamento del Settore Arbitrale, hanno, invece, diretto le gare, ponendo in essere, a seconda dei casi, atti diretti ad alterare il risultato della gara, ex art. 6, comma 1, C.G.S., ovvero omettendo di denunciare le indebite pressioni ricevute ex art. 6, comma 7, C.G.S.

Al fine di indicare i criteri di valutazione degli elementi probatori acquisiti, va osservato che la responsabilità disciplinare degli arbitri emerge in modo incontrovertibile dalle spontanee e genuine dichiarazioni rese dagli altri soggetti nel corso delle rispettive audizioni, che vanno valutate alla stregua dei principi già anticipati nella sezione II, e che risultano confermati sia dalla loro coerenza e concordanza intrinseca che da ulteriori elementi esterni di natura logica e fattuale.

Sulla scorta di tale premessa, si può passare ad esaminare le singole gare in ordine alle quali emergono condotte antiregolamentari.

2. LAZIO – BRESCIA del 2 febbraio 2005

Dall'esame degli atti acquisiti si rileva che, in relazione alla gara in oggetto, sono state poste in essere varie condotte finalizzate alla commissione dell'illecito sportivo sanzionato dall'art. 6, comma 1, del C.G.S., così come è rimasto parimenti accertato che altri soggetti, venuti a conoscenza di tali atti, omisero di informare gli Organi Federali preposti e ciò in violazione dell'art. 6, comma 7, del C.G.S..

Nella ricostruzione di quanto accaduto, a titolo meramente esemplificativo, fermo restando il richiamo a tutto il materiale probatorio, si evidenziano i seguenti colloqui:

- il giorno prima della partita LAZIO – BRESCIA, fissata per il 2 febbraio 2005, il Presidente della F.I.G.C. Franco CARRARO parla con il designatore arbitrale Paolo BERGAMO, sollecitando un suo intervento a favore della squadra laziale (1.2.2005, ore 19,08, prog. 23518);

- lo stesso giorno BERGAMO parla con l'arbitro già designato per la partita, Daniele TOMBOLINI, sollecitandolo "a mettersi sulla lunghezza d'onde giuste" (1.2.2005, ore 20,08, prog. 23571);

- successivamente alla gara, tra gli stessi soggetti sono interceduti ulteriori colloqui che rafforzano e confermano la direzione di tali condotte alla commissione di atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara in parola, infatti:

- immediatamente dopo la gara, BERGAMO rimprovera duramente il TOMBOLINI per la mancata concessione di un rigore in favore della Lazio (3.2.2005, ore 00,00, prog. 23737);

- il giorno dopo la gara, CARRARO richiama con fermezza BERGAMO per non aver eseguito le sue disposizioni, rimproverandolo di aver fatto, anzi, esattamente il contrario e sollecitandolo a dare in futuro un aiuto alla Lazio con una breve, ma sintomatica frase "*...poi però bisogna dargli una mano perchè...*", venendo interrotto dal designatore arbitrale che replica, con una altrettanto significativa frase, "*...no, no, no, recuperiamo, recuperiamo, ieri, ieri non è riuscita bene e chi ha sbagliato paga, però certo non mi compensa di quello che dovevo fare, le dico la verità...*" (3.2.2005, ore 12,46, prog. 23785);

- il 7 febbraio 2005 (ore 13,22, prog. 412) il Vice Presidente Federale Innocenzo MAZZINI parla con il Designatore Arbitrale Pier Luigi PAIRETTO e gli chiede se fosse stato contattato da CARRARO per un intervento a favore della Lazio: PAIRETTO risponde di non aver saputo nulla di specifico sul punto;

- lo stesso giorno (ore 13,43, prog. 418) LOTITO contatta MAZZINI per informarsi se CARRARO fosse intervenuto sui Designatori Arbitrali in favore della sua società;

- il giorno dopo, di prima mattina (8.2.2005 ore 9,30, prog. 172), vi è una telefonata tra MAZZINI e BERGAMO in cui il secondo conferma al primo di essere stato contattato da CARRARO prima della gara Lazio – Brescia del 2 febbraio 2005 per un intervento a favore della squadra biancoceleste; al termine di questa conversazione BERGAMO rassicura il suo interlocutore che le cose erano state preparate in modo che in futuro la Lazio sarebbe stata seguita, pregandolo di informare e tranquillizzare di ciò LOTITO.

L'interessante colloquio si trascrive parzialmente:

MAZZINI: *allora a Claudio Lotito gli dico tutto Ok?*

BERGAMO: *si,si,si,si,si,si,si diglielo che ci ha parlato, ma diglielo che anch'io, l'unico che non ha funzionato è stato, quando non hanno giocato l'altra domenica con Tombolini che non gli ha dato il rigore, ma le cose erano... sono preparate lo seguiamo...*

MAZZINI: *basta tu lo segui dai, va bene*

BERGAMO: *si,si,si diglielo che stia tranquillo*

MAZZINI: *ok, appena ci sono novità ti chiamo*

BERGAMO: *va bene, ciao. Si, si, si diglielo che stia tranquillo.*

La sera dell'8 febbraio 2005 (ore 22,34, prog. 833), LOTITO contatta MAZZINI ed apprende che il Presidente CARRARO aveva effettuato un pressante intervento pro LAZIO su BERGAMO e MAZZINI gli promette che in futuro farà ulteriori forti pressioni sui due designatori arbitrali in favore della società laziale.

Anche di questo colloquio si riporta uno stralcio:

LOTITO: *ah ho capito e bisogna che te ti lavori tutti e due e ci parli in modo chiaro, comincia, comincia,... ci dobbiamo vedere e cominciamo a dire, hai capito? A stabilire, a stabilire...capito?*

MAZZINI: *ok, già fatto dai ...*

Alla luce di quanto è emerso dalle conversazioni sopra riportate e dalle altre in atti risulta accertato che il Presidente della LAZIO LOTITO, prima della gara in argomento, aveva contattato il Presidente Federale chiedendogli un pressante intervento presso i designatori per assicurare una direzione di gara da parte degli arbitri 'attenta' nei confronti della suddetta società. Invero, la reale natura dell'intervento sollecitato è acclarata dalla telefonata del Presidente Federale successiva alla gara sopra riportata e dalla successiva iniziativa intrapresa dal Vice Presidente federale MAZZINI per sincerarsi dell'avvenuto intervento del Presidente presso i designatori, per poi relazionare sul punto il diretto interessato.